

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (1676)

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.0.500 (testo 2)

IL RELATORE

Accantonato

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37. – *(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA).* – 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e ad ogni altra funzione ad

essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che viene adottato dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali

necessarie al funzionamento dell’Agenzia, attenendosi al principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell’ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell’ambito dell’attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

3.0.501

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per l’interdizione dell’attività venatoria nei fondi delle aziende agrituristiche)

All’articolo 842, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su di esso siano esercitate attività agrituristiche nelle forme disciplinate dalla legge"».

3.0.502

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela delle aree inserite nella rete europea denominata "Natura 2000")

1. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modifiche e integrazioni.

2. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale istituite in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in una delle aree inserite nel sistema delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è competenza del corrispondente Ente di gestione dell'area protetta.

3. All'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole: "area protetta nazionale" sono aggiunte le parole: "o regionale" e le parole: "sentito l'ente di gestione" sono sostituite dalle parole: "dall'ente di gestione"».

3.0.503

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA,
URAS, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela dei paesaggi rurali di particolare pregio)

1. All'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) le aree interessate dalla presenza dei paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico inseriti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle aree tutelate ai sensi del comma 1, lettera g-bis), del presente articolo, gli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali che concorrono alla definizione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica valutano prioritariamente l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli e consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica»».

Art. 6.

6.550 (testo 2)/1

DE PETRIS

All'emendamento 6.550 (testo 2) sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono vietati l'allevamento e l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale. Alla violazione dei divieti di cui al presente comma si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Consequentemente sopprimere il comma 2-bis.

6.550 (testo 2)/2

CALEO

All'emendamento 6.550 (testo 2), al comma 1, sopprimere le parole: «delle Zone di Addestramento Cani.».

6.550 (testo 2)/3

ARRIGONI

All'emendamento 6.550 (testo 2), dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In via sperimentale, anche in deroga alle previsioni degli articoli 1, 2 e 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e per un periodo non superiore a 3 anni, è consentito l'abbattimento non selettivo della specie cinghiale (*Sus scrofa*) secondo modalità, limiti e condizioni sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni) ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Qualora la Conferenza Stato-regioni non adotti il predetto accordo entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità, i limiti e le condizioni dell'abbattimento della specie cinghiale sono stabiliti mediante deliberazione della Giunta Regionale».

6.550 (testo 2)/4

ARRIGONI

All'emendamento 6.550 (testo 2), sopprimere il comma 2-bis.

6.550 (testo 2)/5

PICCOLI

All'emendamento 6.550 (testo 2), sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 disponendo il divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento».

6.550 (testo 2)/6

DE PETRIS

Sopprimere il comma 2-ter.

6.550 (testo 2)/7

ARRIGONI

All'emendamento 6.550 (testo 2), al comma 2-ter capoverso «6-bis» dopo le parole: «nuclei vegetazionali produttivi» inserire la seguente: «anche».

6.550 (testo 2)/8

ARRIGONI

All'emendamento 6.550 (testo 2), al comma 2-ter capoverso «6-bis» sopprimere le parole: «della specificità».

6.550 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. È vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Zone di Addestramento Cani, delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende AgriTuristico Venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'art. 30, comma 1, lettera l) della Legge 157/92.

2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'art. 30, comma 1, lettera l) della Legge 157/92.

2-bis. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole, particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (*Sus scrofa*).

2-ter. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentendo l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali».

6.501

IL RELATORE

Ritirato

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. È vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Zone di addestramento cani, delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende AgriTuristico Venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2-bis. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare la specie cinghiale (*Sus Scrofa*).

ORDINE DEL GIORNO

G9.500 (già em. 9.500)

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Il Senato, premesso che:

attualmente i materiali decadenti dalla lavorazione di semi-lavorati di legno non sono combustibili ammessi dalla normativa italiana e dunque sono obbligatoriamente considerati rifiuti. Come tali devono essere gestiti (recuperati e/o smaltiti) secondo le procedure previste dalla normativa in vigore. Dal punto di vista economico questa situazione incide sui costi aziendali per due aspetti che si sommano: da un lato l'elevato costo di gestione dei rifiuti e dall'altro l'acquisto di combustibili sostitutivi;

uno specifico studio svolto dall'Università di Trento ha dimostrato che la combustione di scarti di falegnameria e segheria, anche se costituiti da legno incollato (derivante ad esempio dall'impiego di legno multistrato o lamellare), non comporta variazioni apprezzabili nella qualità delle emissioni in atmosfera rispetto alla combustione di legno vergine;

questo risultato conferma che le attuali restrizioni imposte dalle norme italiane non assicurano alcun vantaggio o beneficio dal punto di vista della tutela dell'ambiente causando invece una perdita di competitività delle aziende italiane nei confronti di altre realtà europee dove tali divieti non sono in vigore (si veda l'Ordinanza sulle Immissioni «*Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV)* »);

per rimuovere questa situazione è indispensabile che tali materiali, che soddisfano già i requisiti previsti dall'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 152/2006 per i sottoprodotti, siano ricompresi tra i combustibili ammessi dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera. È quindi necessario integrare l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 inserendo questa nuova tipologia di combustibile;

tali modifiche sono a livello tecnico esaminate e valutate dal Gruppo di lavoro costituito dal Coordinamento ex art. 20 d.lgs. 155/2010 in materia di emissioni in atmosfera, presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sulla questione specifica tale gruppo di lavoro sta già analizzando la documentazione prodotta dalla Provincia Autonoma di Trento e si è impegnato a concludere la fase istruttoria relativa al legno incollato entro la fine del corrente anno;

impegna il Governo:

ad approvare nel più breve tempo possibile le proposte integrative dell'allegato X, alla parte quinta, del decreto legislativo 152/2006 redatte

dal gruppo di lavoro appositamente istituito, nei termini e alle condizioni declinate dall'emendamento 9.500 presentato al disegno di legge in esame, S 1676-A.

EMENDAMENTI

Art. 22.

22.570

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 206-ter», sopprimere il comma 3.

Art. 25.

25.500 (testo 3)

BERTUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «All'utilizzazione» con le seguenti: «L'utilizzazione».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «si applicano i criteri e le prescrizioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola, adottato a livello nazionale, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, e dell'articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono riportare in etichetta il titolo di azoto».

25.503 (testo corretto)

CAMPANELLA, DE PETRIS, BOCCHINO, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, URAS, VACCIANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2017, nelle aree agricole adiacenti alle aree utilizzate dalla popolazione, si applicano le seguenti misure di tutela della salute:

a) divieto di impiego di prodotti fitosanitari a distanza inferiore a trenta metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera *a*);

b) obbligo di avvisare la popolazione interessata, quarantotto ore prima del trattamento, con modalità preventivamente stabilite dall'autorità sanitaria locale, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari nella fascia di distanza compresa fra trenta e cinquanta metri dagli edifici di civile abitazione e dalle aree specifiche di cui al comma 2, lettera *a*)".

b) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzatore è punito con la medesima sanzione in caso di mancata osservanza delle misure di tutela di cui all'articolo 15, comma 6-*bis*».

Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di fertilizzanti correttivi e prodotti fitosanitari)».

ORDINE DEL GIORNO

G25.300 (già G5.201)

ORELLANA, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, SIMEONI, BATTISTA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1676-A: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», premesso che:

l'Unione europea mira a disciplinare l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;

un primo passo in tal senso c'è stato con l'adozione della Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

in particolare, essa stabilisce i valori limite per la concentrazione di metalli pesanti e proibisce lo spandimento di fanghi di depurazione quando la concentrazione di determinate sostanze nel suolo supera questi valori;

la direttiva consente agli Stati membri di adottare misure più severe di quelle contenute nella direttiva medesima;

ai fini del recepimento di succitata direttiva è stato adottato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 concernente: «l'Utilizzazione dei fanghi di depurazione – Attuazione della Direttiva 86/278/Cee», mediante il quale sono fissate le condizioni per l'utilizzazione dei fanghi (articolo 3), nonché le norme tecniche per la loro raccolta, il trasporto e l'analisi dei medesimi (articoli 10, 11 e 12);

di particolare rilievo è l'articolo 5, comma 1, punto 2), il quale conferisce allo Stato la capacità di provvedere «alla modifica ed integrazione degli allegati in conformità con le determinazioni della Comunità economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche»;

rilevato che:

ai sensi di quanto sancito dalla lettera s), comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica la tutela dell'ambiente e dell'eco sistema è materia di esclusiva competenza statale;

nonostante quanto disposto dal citato punto 2) dell'articolo 5, l'unica modifica (di portata piuttosto modesta) apportata al citato decreto legislativo n. 99 del 1992 è stata la sostituzione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (come sosti-

tuito dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 16, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), della scheda di accompagnamento di cui all'articolo 12;

per contro numerose Regioni hanno correttamente interpretato il disposto dell'articolo 6, comma 1, punto 2) del decreto legislativo n. 99 del 1992, stabilendo ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di diversi tipi di fanghi;

rileva in proposito la deliberazione n. X/2031, adottata dalla Giunta della Regione Lombardia nella seduta del 1° luglio 2014, recante: «Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'articolo 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12»;

summenzionata deliberazione, pur non rispondendo a tutte le gravi criticità generate, nel territorio lombardo, dall'utilizzo di fanghi in agricoltura, prova a fissare criteri più stringenti e dettagliati (in particolare se rapportati a quelli di livello nazionale), attribuendo, tra l'altro (al punto 3), lettera *b*), al dirigente della competente Struttura regionale il compito di: «concordare con A.R.P.A. Lombardia e con le competenti autorità provinciali (...) modalità e forme per implementare l'attuale sistema dei controlli "in campo", relativamente all'intera filiera del riutilizzo del fango di depurazione in agricoltura, a partire dagli impianti di trattamento sino all'analisi dei terreni agricoli interessati dalle operazioni di spandimento dei fanghi. Il tutto con particolare riferimento ai terreni agricoli ubicati in province differenti da dove hanno sede gli impianti di trattamento dei fanghi»;

inoltre, al punto 3, lettera *b*), della deliberazione, si prevede la possibilità di «introdurre, ove necessario, gli aggiornamenti dei criteri relativi alle caratteristiche qualitative dei fanghi di depurazione per il loro utilizzo in agricoltura, conseguenti ad eventuali sopravvenute modifiche apportate alla normativa statale vigente in materia»;

emerge, pertanto, con maggiore evidenza la palese obsolescenza della normativa statale vigente in materia di fanghi di depurazione in agricoltura, in quanto caratterizzata da obiettivi limitati e portata eccessivamente ristretta, e la necessità di una sua complessiva revisione, anche al fine di rendere omogenee su tutto il territorio nazionale le prescrizioni di legge;

l'articolo 25 del provvedimento in esame è uno dei rari tentativi di disciplinare in maniera più stringente l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura;

giova ricordare, infine, che tra i principali rischi, dovuti a un utilizzo scorretto dei fanghi, si riscontrano: il degrado qualitativo acque superficiali e/o profonde, l'inquinamento del suolo per concentrazione di contaminanti (metalli ecc.), rendendolo inidoneo alle coltivazioni per lunghi periodi; danni immediati da tossicità alle colture in atto; danni da tossicità da patogenesi o da parassitismo per animali e uomo; danni economici per degrado qualitativo dei prodotti agricoli; danni ambientali. Pro-

blematiche riscontrate in diverse regioni italiane e, in particolare, in Lombardia;

impegna il Governo a:

adottare quanto prima una complessiva revisione della normativa nazionale in materia di fanghi di depurazione in agricoltura, al fine di:

- modificare le soglie massime di accettabilità degli elementi nocivi presenti nei fanghi;
 - imporre analisi più frequenti e puntuali, effettuate da laboratori pubblici (ma con costi a carico delle aziende produttrici dei fanghi);
 - garantire controlli più stringenti sui suoli adatti a ricevere i fanghi e sulle modalità di trasporto, stoccaggio e spargimento dei medesimi.
-

EMENDAMENTI

Art. 28.

28.550

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Art. 51.

51.570

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso «Art. 63», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Per la partecipazione alle conferenze di cui al periodo precedente sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati»;

b) al comma 9, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Per la partecipazione alle conferenze di cui al periodo precedente sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

ORDINI DEL GIORNO

G51.100

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premesso che:

l'articolo 51 del disegno di legge all'esame detta, attraverso modifica del Codice dell'ambiente, una nuova disciplina in materia di Autorità di bacino, stabilendo la soppressione delle esistenti autorità e la creazione di autorità di bacino regionali o interregionali corrispondenti ai distretti idrografici più ampi ridefiniti nel medesimo articolo;

l'obiettivo indicato è innovativo e ambizioso, e può consentire di semplificare e rendere più efficace il sistema di *governance* di un ambito strategico per la salvaguardia del territorio, la difesa del suolo, la tutela della risorsa idrica;

al fine di garantire il necessario presidio del territorio secondo il principio di prossimità, e consentire ai cittadini e alle imprese interessate di avere uffici e punti di riferimento per il disbrigo delle pratiche ordinarie;

impegna il Governo:

a garantire il mantenimento, laddove ci sia stato l'accorpamento di più autorità di bacino in distretti idrografici più ampi, di alcune delle sedi territoriali ed operative dei bacini interregionali già presenti sul territorio.

Art. 60.

G60.502 (già em. 60.502)

MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento, dell'uso eccessivo di risorse naturali»;

premessò che:

la previgente formulazione del comma 8 dell'articolo 190 del Testo Unico Ambientale, venuta meno ad opera del D.lgs. 205/2010 come integrato dal decreto legislativo 121/2011, prevedeva l'esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico per i Consorzi e i sistemi organizzati per la ripresa di particolari tipologie di rifiuti (imballaggi, batterie, oli, etc). La clausola di esonero ivi prevista, si spiegava in base al fatto che tali sistemi e circuiti, organizzati operano sulla base di accordi di programma o convenzioni quadro stipulati con la pubblica amministrazione per la gestione di particolari tipologie di rifiuti che hanno un vincolo di destinazione al recupero e al riciclaggio presso una rete impianti preventivamente mappati, e hanno già al proprio interno sistemi adeguati di tracciabilità dei flussi.

In altri termini, sia i comuni che gli operatori del recupero operanti nell'ambito dei sistemi di ripresa e avvio al recupero di tali tipologie di rifiuti già adempiono all'obbligo di tenuta delle evidenze documentali previste dalla legge, (formulari e registri di carico e scarico) e operano sulla base delle autorizzazioni di legge.

Considerato che:

il sistema delle convenzioni attuative dell'Accordo Anci/Conai si compone di migliaia di flussi e milioni di movimentazioni annue di rifiuti in entrata presso centinaia di impianti di recupero; queste movimentazioni, sono oggi già tutte riportate nei registri di carico compilati dalle singole piattaforme del recupero, pertanto appare evidente come un sistema di registrazione a carico del Consorzio costituirebbe di fatto una duplicazione di movimenti e dati già disponibili nei registri tenuti dalle unità locali delle piattaforme;

la presenza di un sistema, di tracciabilità dei movimenti già disponibile; la numerosità dei movimenti e delle piattaforme, i potenziali impatti sull'organizzazione della ripresa degli imballaggi portano a richiedere un intervento di semplificazione delle procedure, ferma la esistenza e disponibilità di equivalenti sistemi di tracciabilità già operanti e in con-

siderazione del fatto che i rifiuti in questione sono gestiti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta disciplinati dall'Accordo Quadro Anci/Conai e dalle convenzioni attuative stipulati con la pubblica amministrazione.

La tenuta diretta dei registri di carico e scarico di rifiuti anche per i consorzi significherebbe imporre una duplicazione di oneri già presenti con notevoli impatti economici e operativi. Questa, per altro, è la medesima ragione che motiva l'esonero degli stessi consorzi e circuiti organizzati dall'iscrizione all'Albo gestori ambientali previsto dall'articolo 212, comma 5, TUA, del quale si auspica di replicare la *ratio*.

Impegna il Governo:

a valutare la possibilità di esonerare dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico previsto all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), 223, 224, 228, 233, 234 e 236 del Testo unico ambientale, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto della propria attività.

EMENDAMENTI

Art. 71.

71.502 (testo corretto)

DE PETRIS, BIGNAMI, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS, VACCIAANO, BOCCHINO, STEFANO

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'approvazione dell'atto costitutivo da parte di tutti i comuni interessati determina l'entrata in vigore nella oil free zone del divieto di rilasciare nuove autorizzazioni e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi».

Art. 78.

78.500 (testo corretto)

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole da: «le operazioni di dragaggio» fino a: «attività di bonifica» con le seguenti: «Le operazioni di dragaggio devono essere inserite nel progetto relativo alle attività di bonifica»;

2) sostituire le parole: «la futura bonifica del sito» con le seguenti: «lo stato chimico fisico delle acque e dei sedimenti»;

3) sostituire il periodo da: «basato» a «materiale» con il seguente: «basato sulle migliori tecnologie esistenti atte ad evitare qualsiasi formazione di materiale in sospensione nella matrice acqua, minimizzando il materiale da conferire in discarica attraverso l'uso di tecniche che permettano una separazione in sito delle frazioni».

Conseguentemente, all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla lettera a) sostituire le parole da: «ovvero» a: «comma 6» con le seguenti: «previa differenziazione granulometrica

atta ad evitare la formazione della "plume" dovuta alla frazione fine. Previa analisi granulometrica ed identificazione delle corrette stratificazioni naturali da emulare con disposizioni granulometriche simili, il materiale non contaminato derivante dalle attività di dragaggio può essere utilizzato per il rifacimento stabile e duraturo degli arenili o per il miglioramento attraverso attività di *capping* dello stato dei fondali marini».

**PROPOSTE DI STRALCIO APPROVATE
DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE**

Art. 21.

S21.100

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.

Art. 26.

S26.100

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.

Art. 27.

S27.100

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.

Art. 28.

S28.100

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.

Art. 32.

S32.100

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.

Art. 35.

S35.100

LA COMMISSIONE

Stralciare l'articolo.
